

**PROTOCOLLO**  
**TUTELA DEL MINORE**



## **04** **DECRETO**

## **05** **PRESENTAZIONE**

## **06** **I-PROLOGO**

## **07** **II-DISPOSIZIONI INIZIALI**

### **III-PROTOCOLLO**

#### **1-ASPETTI LEGALI**

#### **2-INVIO DELLE PROCEDURE AL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE.**

#### **3-RISPOSTA DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**

#### **4-PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE**

#### **5-RELAZIONE CON IL DIRITTO CIVILE**

#### **6-ACCUSE CONTRO I RELIGIOSI NON CHIERICI**

## **17** **IV-GUIDA PASTORALE**

## **23** **V-ALLEGATO**

**ALLEGATO 1-** Sacramentorum sanctitatis tutela. Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis.

**ALLEGATO 2-** Emendamenti alle "Normae de gravioribus delictis".

**ALLEGATO 3-** *Vos Estis lux Mundi.*

**ALLEGATO 4-** Emendamenti alle 'Normae de gravioribus delictis' (2019)

**ALLEGATO 5 -** Sul segreto pontificio

**ALLEGATO 6-** Modelli di decreti

**ORDINE DELLE SCUOLE PIE**

# TUTELA DEL MINORE

*PROTOCOLLO di azione in caso di delitti contro l'integrità di  
minori e di persone vulnerabili commessi da religiosi membri  
delle Scuole Pie.*

Roma, 15 luglio 2024

**SCOLOPI**  
www.scolopi.org

## DECRETO DI PROMULGAZIONE

Prot.S.170.2025

La Congregazione generale dell'Ordine delle Scuole Pie,  
con il presente DECRETO, approva e promulga il


### **PROTOCOLLO DI AZIONE IN CASO DI DELITTI CONTRO L'INTEGRITÀ DI MINORI E DI PERSONE VULNERABILI COMMESSI DA RELIGIOSI MEMBRI DELLE SCUOLE PIE**

Il presente Protocollo è vincolante per tutto l'Ordine e sarà responsabilità del Superiore maggiore e dei Superiori locali rispettare e far rispettare le disposizioni in esso contenute.

Dato a Roma, in sessione della Congregazione generale, il 15 luglio 2024.



P. Francesc Mulet Sch.  
Segretario generale



P. Pedro Aguado Sch.  
Padre generale

## PRESENTAZIONE

La Congregazione Generale dell'Ordine delle Scuole Pie presenta il seguente PROTOCOLLO sulla TUTELA DI MINORI e DI PERSONE VULNERABILI, valido per le procedure da seguire in tutti i casi in cui la sicurezza e l'integrità di queste persone possano essere state presumibilmente violate da un religioso dell'Ordine di voti semplici o solenni, chierico o non chierico.

Le procedure qui contemplate seguono le norme attuali del Diritto Canonico, e quelle approvate dai Sommi Pontefici o dalla Santa Sede, e devono tenere conto dei regolamenti delle Conferenze Episcopali e della legislazione civile di ogni Paese.

Tutto ciò che è contemplato in questo PROTOCOLLO e nei suoi successivi adattamenti è obbligatorio in tutte le Case e Demarcazioni del nostro Ordine.

In questo documento vengono presentati i documenti legali e canonici attualmente in vigore, oltre alle procedure da seguire. Le nuove disposizioni approvate dall'autorità ecclesiastica dovranno essere introdotte in un secondo momento. Si tratta quindi di un documento vivo, in continuo aggiornamento.

# I-PROLOGO

1. La castità perfetta per il regno dei cieli è un dono di grazia eccelso che libera il cuore per dedicarlo alle cose di Dio<sup>1</sup>. In virtù del consiglio evangelico della castità per il Regno dei Cieli, assunto con il voto, il religioso si obbliga ad osservare la perfetta continenza nel celibato<sup>2</sup>. L'Ordine delle Scuole Pie esorta tutti i religiosi a vivere appieno la castità assunta e ad essere sempre attenti ad evitare non solo le imperfezioni in cui può incorrere la nostra vita celibe, ma anche le occasioni stesse, poiché si tratta di ciò che riguarda non solo il singolo scolpio, ma l'intero Ordine, la sua missione e la sua testimonianza profetica.
2. In risposta alla preoccupazione della Chiesa per gli abusi sessuali e alla raccomandazione di Papa Francesco, l'Ordine delle Scuole Pie ha redatto il presente *Protocollo*. Il presente testo costituisce un *Protocollo*, il cui scopo è quello di guidare i Superiori maggiori e anche i Superiori locali, nei casi in cui debbano intervenire nelle loro rispettive giurisdizioni, perché hanno ricevuto notizie credibili sulla commissione di uno dei delitti qui contemplati.
3. L'abuso sessuale di minori è un peccato grave che grida al cielo. È anche un grave delitto, sia nel diritto canonico che nel diritto civile.<sup>3</sup> Come peccato, offende Dio perché attacca in modo scandaloso l'integrità fisica e morale dei minori, danneggiando la loro dignità di persone.<sup>4</sup> In una prospettiva morale, il peccato richiede un sincero pentimento da parte del peccatore; ma in una prospettiva giuridica richiede anche una giusta punizione per riparare la grave ingiustizia commessa, per offrire un'adeguata riparazione per il danno causato e per facilitare l'emendamento del reo. Nel caso in cui il processo canonico e/o il processo davanti alle autorità secolari portino ad una condanna del chierico o del religioso, questi dovrà riparare il male commesso. I Superiori maggiori, tuttavia, provvederanno a dare assistenza pastorale alla vittima (o alle vittime) facilitando l'accesso ai mezzi appropriati.
4. Quando l'abuso sessuale di un minore (uomo o donna) è commesso da un chierico o da un religioso, il delitto è particolarmente grave. Oltre a ledere la dignità e l'integrità della vittima, comporta la profanazione del sacro ministero o della consacrazione conferita dal sacramento dell'Ordine o dalla

professione dei voti. In quanto consacrati a Dio, atti di questa natura ci feriscono profondamente e costituiscono per noi motivo di vergogna. Possa il Signore concedere a tutti i religiosi, in particolare ai superiori, umiltà, saggezza, prudenza e carità, per agire sempre alla ricerca della verità in queste situazioni.

5. Nella prima parte, il presente *Protocollo* è redatto partendo da una prospettiva pratica ed esclusivamente giuridica. Per questo motivo, il suo riferimento immediato è l'attuale legislazione canonica contenuta nel Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, del 21 maggio 2010 (SST 2010). Sono presi in considerazione anche i vari aggiornamenti di questo documento e del Motu Proprio *Vos Estis Lux Mundi* (VELM) del 2019, nonché le riforme introdotte dal Motu Proprio *Come una Madre Amorevole* (MA), e i Rescritti emanati dalle Udienze del 3 e 6 dicembre 2019. Inoltre, devono essere prese in considerazione le norme emanate dalla Conferenza Episcopale del rispettivo Paese, nonché le corrispondenti norme penali dell'ordinamento giuridico di ogni nazione. In questa parte è inclusa anche la procedura da seguire quando l'accusato è un religioso non chierico e si trova quindi ad affrontare un processo per un possibile delitto di natura sessuale con un minore, non riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede. Le procedure indicate sono imperative, non opzionali, e devono quindi essere seguite da tutti i religiosi.

1 Costituzioni n. 53.

2 Costituzioni n. 55.

3 Catechismo della Chiesa Cattolica 2389 e 2285.

4 CDC c. 1341.

## II-DISPOSIZIONI INIZIALI

6. Gli articoli tratti dal Motu Proprio, *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, che riguardano questo *Protocollo* sono: l'art. 1; l'art. 4, 4; l'art. 6 e l'art. 7. Da tenere in considerazione anche gli articoli da 8 a 31, che stabiliscono le norme procedurali. Si devono prendere in considerazione le modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico "Le sanzioni penali nella Chiesa".
7. Nella seconda parte, vengono offerti alcuni orientamenti pastorali, che raccomandiamo di prendere in considerazione quale aiuto ai Superiori maggiori.
8. I moduli per le diverse situazioni coperte dal Protocollo si trovano negli allegati.
9. Bisogna riconoscere che la maggior parte dei religiosi vive con gioia la propria castità consacrata.<sup>5</sup> Incoraggiamo tutti, mentre avanzano lungo l'arduo cammino dell'amore casto e consacrato, a non fare affidamento sulle proprie forze, ma sulla Parola e sull'aiuto del Signore. La condotta immorale di alcuni non squalifica né sminuisce la consacrazione e il servizio della maggioranza portato avanti con sacrificio. Ci auguriamo che questo *Protocollo* aiuti a vivere meglio la consacrazione e l'esercizio del ministero sacerdotale nella missione di tutta la Chiesa.
10. Esortiamo tutti i religiosi a impegnarsi nel compito di tutela dei minori e delle persone vulnerabili all'interno delle istituzioni dell'Ordine delle Scuole Pie, insieme a tutti i laici che condividono la nostra missione. Questo Protocollo è un ulteriore mezzo per garantire ambienti sicuri per tutti, in particolare per i minori e le persone vulnerabili, che si avvicinano con fiducia alle nostre comunità e ai nostri ministeri. I Superiori maggiori dovrebbero studiare e, se necessario, mettere in atto questo Protocollo.

5 Costituzioni delle Scuole Pie n. 57.

6 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2336.

7 SST 2010, art. 6,1°.

8 SST 2010, art. 6,2°.

## III-PROTOCOLLO

### 1-ASPETTI LEGALI

*Il delitto canonico di "abuso sessuale di minori".*

11. Ai fini del presente *Protocollo*, il delitto di *abuso sessuale di minori* è definito come qualsiasi azione esterna che violi il sesto comandamento del Decalogo con un minore, sia che si tratti di atti eterosessuali o omosessuali, con o senza il consenso del minore, e indipendentemente da ciò che è criminalizzato dalla legge civile. Qualsiasi azione verbale, non verbale o corporale che violi il sesto comandamento del Decalogo da parte di un chierico con un minore di 18 anni è un delitto penale. "La Tradizione della Chiesa ha inteso il sesto comandamento come riferito all'intera sessualità umana"<sup>6</sup>. Pertanto, il modo più oggettivo per comprendere l'espressione *atto contro il sesto comandamento del Decalogo* è quello di prendere in considerazione ciò che il Magistero della Chiesa insegna in materia. Come è ovvio, il delitto si configura, anche se l'azione è singola.
12. Pertanto:
  - a) Il soggetto attivo dell'azione penale riservata al Dicastero per la Dottrina della Fede è sempre e solo un chierico.
  - b) Il soggetto passivo (vittima) è un minore di 18 anni, indipendentemente dal sesso, che sia o meno consenziente all'azione.
  - c) Lo stesso vale per i minori che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione<sup>7</sup>.
13. L'acquisizione, la detenzione, la produzione, l'esibizione, il possesso o la distribuzione, a scopo libidinoso, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, così come l'isolamento o l'induzione di un minore di 18 anni a partecipare a esibizioni pornografiche, sono equiparati all'abuso sessuale di minori<sup>8</sup>.
14. Il presente Protocollo integra, senza sostituirle, le norme del *Codice di Diritto Canonico* (CDC), quelle del *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (CCEO), quelle del Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* nel suo testo ordinato del 21 maggio 2010

(SST 2010)<sup>9</sup>, quelle del Motu Proprio *Vos Estis Lux Mundi* (2019), così come le riforme introdotte dal Motu Proprio *Come Madre Amorevole* (MA), i Rescritti emanati dalle Udienze del 3 e 6 dicembre 2019 e quelli emanati dalla Conferenza Episcopale del rispettivo Paese. Le procedure ivi indicate sono imperative, non sono facoltative e devono pertanto essere seguite da tutti i Superiori maggiori<sup>10</sup>.

**15.** Questo *Protocollo* esprime il fermo impegno ad agire in conformità alle Norme in vigore nella Chiesa e nell'ordinamento secolare di ogni Stato<sup>11</sup>. Pertanto, si ricorda, che ogni Superiore maggiore deve essere consapevole che un'azione inefficace è punibile con una sanzione. A sua volta, l'omissione della dovuta diligenza in questa materia - come in altre - può costituire un delitto canonico ed essere punita secondo le norme vigenti<sup>12</sup>.

**16.** Ogni Superiore maggiore, in coordinamento con il Padre generale, può istituire istanze stabili e facilmente accessibili dove tutti i fedeli possono recarsi nel caso in cui siano a conoscenza della possibile commissione di delitti di cui al presente Protocollo. Allo stesso modo, religiosi e laici che si distinguono per prudenza ed esperienza, senso della giustizia e carità, dovrebbero essere incaricati di ricevere tali informazioni, senza escludere la possibilità di creare un ufficio ecclesiastico a questo scopo. Quando possibile, si dovrà fare in modo che i reclami siano presentati per iscritto e firmati. Se ciò non sarà possibile, saranno ricevute verbalmente, in presenza delle persone designate a tale scopo; sarà redatto un verbale che riporterà la firma del denunciante - salvo in caso di rifiuto - quella del Superiore maggiore o di un suo delegato, e quella del notaio o del testimone, salvaguardando il buon nome e la dignità del minore abusato ed evitando una seconda vittimizzazione, che si ottiene garantendo la riservatezza del documento redatto. Le notizie possono essere ottenute anche *ex officio*.

**17.** Qualsiasi religioso che abbia "notizia" o ragionevoli motivi di un possibile abuso sessuale commesso da un religioso chierico, e nel quale sia presumibilmente coinvolto un minore o equivalente, commesso da un religioso, deve immediatamente riferirlo al suo Superiore maggiore<sup>13</sup>. L'obbligo di

9 L'Osservatore Romano, ed. In spagnolo, 18-07-2010, pp. 10-11.

10 Di conseguenza, dinanzi a delitti di questa natura, nessuno può limitarsi legittimamente a "comprendere", "perdonare" o a suggerire una determinata terapia.

11 Il Protocollo intende il termine "Superiore maggiore" ai sensi del c. 134, §1.

12 CDC c.1389 § 2; CCIO c. 1464.

13 Vos estis lux mundi art. 3 §1.

14 SST 2010, art. 16.

15 CDC c. 220; CCEO c. 23.

denuncia copre anche i casi di grave negligenza e/o copertura di questi crimini, così come l'interferenza, l'ostruzione e/o l'elusione delle corrispondenti indagini civili, canoniche, amministrative o penali da parte dell'autorità competente.

**18.** Una volta che le informazioni vengono immediatamente portate all'attenzione del Superiore maggiore, se ritiene che la notizia sia credibile e non palesemente falsa o superficiale, ordinerà l'apertura di un'indagine detta *previa, iniziale o preliminare*<sup>14</sup>.

In ogni caso, saranno adottate misure appropriate per salvaguardare la buona reputazione di tutte le persone coinvolte nella causa<sup>15</sup>.

### **Fase preliminare: pre-investigazione**

#### ***Riservatezza e privacy***

**19.** Per disposizione di Papa Francesco, il segreto pontificio non riguarda i delitti di cui al presente Protocollo, in particolare quelli menzionati in questi documenti pontifici:

- a) nell'Articolo 1 del Motu proprio *Vos Estis lux Mundi* del 7 maggio 2019;
- b) nell'Articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservate al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede, menzionate nel Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* di San Giovanni Paolo II del 30 aprile 2001 e nelle sue successive modifiche.

I casi relativi a delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF) sono soggetti al segreto d'ufficio. Tuttavia, l'osservanza di questa regola non deve costituire un impedimento all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalla legislazione statale, così come all'esecuzione delle decisioni esecutive determinate dalle Autorità civili.

#### ***Decreto iniziale***

**20.** Per avviare l'indagine, il Superiore maggiore dell'accusato deve emettere un decreto che indichi:

- a) Una breve dichiarazione del motivo.

b) La nomina di un istruttore per raccogliere le accuse, le testimonianze e le altre prove per corroborare o contraddire le “notizie credibili” che hanno portato all’indagine.

c) La nomina di un notaio che attesti tutti i procedimenti.

**21.** Per quanto possibile, sia l’istruttore che il notaio devono essere chierici. Possono essere o meno sotto la giurisdizione del Superiore maggiore che ordina l’indagine. In ogni caso, con l’approvazione del Padre generale, si può ricorrere a sacerdoti esperti di *Diritto Canonico* che non appartengono all’Ordine.

**22.** Questa indagine previa può essere omessa solo se è superflua o non necessaria a causa della certezza del delitto commesso e del suo autore<sup>16</sup>.

### **Informazioni alla parte interessata**

**23.** Salvo gravi motivi contrari, che devono essere espressamente registrati nel processo, la persona interessata sarà informata dell’accusa presentata, per darle la possibilità di rispondere e di difendersi<sup>17</sup>. Tuttavia, il Superiore maggiore valuterà con prudenza quali informazioni specifiche comunicargli in questa fase del processo<sup>18</sup>.

### **Imposizione di misure cautelari**

**24.** Fin dall’inizio dell’indagine previa, il Superiore maggiore può imporre le misure cautelari che ritiene appropriate<sup>19</sup>. Queste possono includere, tra l’altro, la proibizione dell’esercizio pubblico del ministero, o la proibizione di tutti i rapporti con i minori, in particolare l’amministrazione del sacramento della riconciliazione. Se il religioso è un parroco o ricopre un altro incarico ecclesiastico, il Superiore maggiore si rivolgerà al Vescovo diocesano per valutare l’opportunità di continuare a ricoprire tale incarico e, eventualmente, per allontanare temporaneamente il religioso, in modo preventivo, fino a quando la situazione non sarà risolta. In ogni caso, il Vescovo diocesano sarà informato delle accuse ricevute. Il Superiore maggiore farà sempre attenzione a non danneggiare la buona reputazione dell’accusato. Le misure cautelari devono essere imposte tramite decreto di convocazione dell’accusato. Il suo contenuto può essere modificato dal

Superiore maggiore se le circostanze lo richiedono. È importante sottolineare che le misure cautelari non sono sanzioni, ma misure disciplinari, volte a favorire lo sviluppo delle indagini e dell’eventuale processo. Inoltre, tendono ad evitare possibili scandali e la messa in pericolo di minori.

**25.** Il Superiore maggiore può assegnare il religioso chierico coinvolto a una casa in cui sia garantita la sua sicurezza e siano facilitate le indagini necessarie, comunicando al Superiore locale le misure cautelari imposte al religioso per assicurarsi che siano rispettate. Dovrà ricordare al Superiore locale che queste cause sono soggette al segreto d’ufficio, per salvaguardare il diritto alla privacy delle persone coinvolte. Chiederà inoltre all’accusato di consultare un professionista per effettuare un esame della sua persona e di presentargli, con il suo consenso, una diagnosi.

**26.** Il Superiore maggiore offrirà l’aiuto spirituale necessario al religioso accusato e, se l’accusa viene presentata contemporaneamente alle Autorità dello Stato, provvederà all’intervento di un avvocato.

**27.** Il Superiore maggiore informerà per iscritto il Padre generale dell’apertura dell’indagine previa e delle misure cautelari imposte al religioso accusato.

### **L’istruttore è investigatore**

**28.** L’istruttore di questa fase iniziale è un vero investigatore. Non si limiterà a ricevere semplicemente le denunce. Cercherà di determinare, attraverso le iniziative che deciderà con prudenza:

a) Se i fatti denunciati sono realmente accaduti e sembrano costituire un delitto.

b) Se l’imputato è perseguibile per i presunti reati.

c) Se l’imputato **è stato coinvolto in essi**.

d) Se gli accusatori sono credibili.

e) Se le accuse concordano, sia nella narrazione delle circostanze dei fatti che nella loro cronologia.

16 C. 1717; CCIO c. 1468.

17 CDC c. 695, § 2.

18 Lettera circolare del DDF ai Vescovi, Il dovere di una risposta adeguata (II,2), 3 maggio 2011. L’indagine preliminare non è un processo, ma equivale a quello che nell’ordinamento secolare si chiama sommario: per questo motivo può essere svolta in modo riservato, senza violare il diritto alla difesa.

19 CDC c. 1722; CCIO c. 1473; SST 2010 art. 19.

- f) Se i presunti delitti sono prescritti o meno.
- g) Se ci sono elementi (altre testimonianze, contraddizioni, ecc.) che sollevano dubbi ragionevoli sulla veridicità delle accuse.
- h) Se vi sono elementi o indicazioni che inducono a credere che sia stata formulata un'accusa di calunnia.
- i) E richiederà al Superiore maggiore le relazioni del periodo di formazione e di scrutini del religioso accusato.

**Per salvaguardare la reputazione delle parti interessate.**

**29.** L'istruttore agisce in conformità alle disposizioni dei cc. 1719-1720 CDC e dei cc. 1468-1470 CCEO. In ogni caso, sia lui che il notaio devono mantenere il necessario riserbo su quanto è stato fatto e devono cercare di salvaguardare la buona reputazione di tutte le parti coinvolte.

**Atti notarili certificati**

**30.** Verrà redatto un verbale scritto dell'indagine, su fogli di carta sequenziali, datati e firmati dalle persone coinvolte, con l'intervento del notaio (che deve essere presente e attestare con la sua firma tutti gli atti e ciascuno dei fogli di carta).

**Possibilità di altri delitti**

**31.** Se nel corso dell'indagine emerge la possibilità di commissione di altri delitti, l'istruttore sottoporà immediatamente la questione all'attenzione del Superiore maggiore dell'imputato, affinché decida se questi delitti debbano essere indagati nello stesso processo o in un altro.

**Riconoscimento dei fatti da parte dell'accusato**

**32.** Nel caso in cui, prima o durante l'indagine iniziale, il religioso chierico accusato riconosca i presunti atti e la propria responsabilità, il Superiore maggiore gli chiederà di fare tale dichiarazione per iscritto, manifestando la sua disponibilità ad accettare le misure (canoniche e di eventuale aiuto spirituale e psicologico) che potrebbero essere ordinate di conseguenza, e dichiarerà se rinuncerà ai suoi uffici ecclesiastici o ad altre responsabilità a lui affidate<sup>20</sup>, così come la sua disponibilità a collaborare al processo che sarà determinato dal DDF. Non deve mancare di indicare il suo dolore per gli atti criminali di cui si riconosce responsabile. In questi casi, il suo Superiore maggiore lo comunicherà al Padre generale, che dovrà valutare se chiudere l'indagine (o non aprirla) e sottoporre quanto fatto senza ulteriori azioni al DDF, oppure continuare l'indagine per la possibilità della commissione di altri delitti non menzionati dal religioso accusato.

**Presunzione di innocenza**

**33.** A meno che il chierico accusato non abbia riconosciuto i fatti e la sua responsabilità, durante l'indagine iniziale e fino al completamento dell'eventuale processo penale (sia amministrativo che giudiziale), l'accusato gode della presunzione di innocenza e quindi ha diritto al rispetto della sua buona reputazione e della sua privacy, che non devono essere danneggiate in alcun modo<sup>21</sup>. In conformità a queste regole, il Superiore maggiore offrirà all'accusato un aiuto spirituale e/o psicologico; tuttavia, il suo rifiuto di riceverlo non può essere considerato come presunzione contro di lui.

**Aiuto a tutti coloro che si dichiarano vittime**

**34.** Il Superiore maggiore, fin dall'inizio, dovrebbe offrire un aiuto spirituale e/o psicologico a tutte le persone che affermano di essere vittime di abusi commessi da un religioso chierico. A tal fine, è auspicabile disporre di personale competente - formato a una corretta concezione antropologica e alla corretta dottrina cattolica - a cui poter ricorrere immediatamente.

**Rapporto conclusivo dell'istruttore**

**35.** Al termine dell'indagine, l'istruttore redigerà un rapporto con le sue conclusioni e sottoporrà l'intero procedimento al suo Superiore maggiore che, con il suo voto sulla causa, lo sottoporrà al Padre generale<sup>22</sup>. Se le accuse sono manifestamente false, caluniose o inverosimili, il Padre generale ordinerà che vengano depositate presso il Dicastero per la Dottrina della Fede. Tuttavia, dopo aver sentito il suo Consiglio, comunicherà il procedimento al Dicastero per la Dottrina della Fede<sup>23</sup>. In questi casi, soprattutto se l'indagine è diventata pubblica, è molto importante ripristinare la buona reputazione dell'accusato, che potrebbe essere stata danneggiata.

<sup>20</sup> Nel caso in cui l'imputato non sia disposto a rinunciare ai suoi uffici, l'Ordinario agirà in conformità con la legge (cfr. CDC c. 184, 192-196; CCEO c. 965, 974-978) e, in ogni caso, potrà ordinare misure cautelari adeguate (cfr. CDC c. 1722 e CCEO c. 1473).

<sup>21</sup> CDC c. 220, 1717 § 2; CCEO cc. 23,24,1468 §2.

<sup>22</sup> CDC c. 489 §§ 1 e 2; CCEO c. 259 §§ 1 e 2.

<sup>23</sup> Lettera circolare del DDF ai Vescovi, *Il dovere di rispondere in modo appropriato* (I, d, 3), 3 maggio 2011.

### **Accuse false o calunniose**

**36.** Allo stesso modo, se le accuse si rivelano palesemente false, sia nell'indagine previa che durante il processo, il Superiore maggiore verificherà se non sussistano i casi contemplati nel CDC c. 1390<sup>24</sup> e nei CCIO cc. 1452 e 1454. Chi è stato accusato ingiustamente ha il preciso diritto di veder ripristinata la propria reputazione e, eventualmente, di essere risarcito, anche finanziariamente, per le lesioni che potrebbe aver subito a causa della calunnia sollevata contro di lui.

### **Rapporto conclusivo del Superiore maggiore**

**37.** Se dall'indagine iniziale risulta che ci sono prove sufficienti per avviare un procedimento penale, questa fase preliminare si concluderà con un Rapporto del Superiore maggiore, che includerà:

- a) I fatti contestati e le prove raccolte.
- b) La dichiarazione del religioso chierico.
- c) Le misure cautelari ordinate.
- d) L'eventuale rinuncia del religioso ai suoi uffici ecclesiastici o ad altre responsabilità affidate.
- e) La possibile situazione del religioso accusato in relazione al sistema giuridico secolare e le sue possibili conseguenze.
- f) L'imputabilità dell'accusato.
- g) I termini di prescrizione per i presunti delitti.
- h) Le conclusioni dell'istruttore.
- i) Il voto del Superiore maggiore.

### **Notifica del Rapporto Conclusivo all'accusato**

**38.** Sebbene nella fase dell'indagine previa il chierico debba essere informato dell'accusa contro di lui e debba essere ascoltato, l'intervento di un avvocato difensore non è ancora appropriato. Tuttavia, il chierico può chiedere al Superiore maggiore l'assistenza personale di un consulente canonico. Solo dopo che il Padre generale avrà discusso il caso con il suo Consiglio, il religioso accusato potrà essere informato dell'esito del Rapporto del Superiore maggiore che conclude l'Indagine preliminare.

**39.** Tutti gli atti insieme al Rapporto conclusivo, che deve contenere il voto del Superiore maggiore sulla causa, devono essere inviati al Padre generale in tre copie autenticate dal notaio.

### **Rinvio del procedimento al Dicastero per la Dottrina della Fede**

**40.** Il Padre generale presenterà immediatamente una

copia autenticata di tutti gli atti al DDF, insieme al suo voto e a quello del suo Consiglio sulla valutazione del caso e sulla procedura che ritengono più appropriata da seguire.

**41.** Quando l'accusato è il Padre generale, la procedura sarà quella prevista dalla normativa ecclesiastica vigente<sup>25</sup>.

## **2- INVIO DELLE PROCEDURE AL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**

**42.** La copia autenticata della procedura sarà inviata al DDF tramite il Procuratore dell'Ordine presso la Santa Sede.

**43.** Il fascicolo (o dossier) deve essere accompagnato da una lettera del Padre generale, in cui dichiara:

- a) Gli eventi e le circostanze che li circondano.
- b) La presunta imputabilità dell'accusato.
- c) Il problema della prescrizione.
- d) L'atteggiamento dell'accusato durante l'indagine.
- e) Le misure cautelari ordinate.
- f) Le misure adottate per salvaguardare la buona reputazione del religioso e la privacy dei denunciati.
- g) Le misure adottate per affrontare la situazione delle presunte vittime, se esistenti.
- h) Se c'è stato scandalo nella comunità.
- i) Se le accuse sono state riportate dai media.
- j) La situazione del clero di fronte al sistema giuridico secolare.
- k) I risultati di eventuali esami peritali effettuati sull'imputato e sulle presunte vittime (indicando l'antropologia scientifica utilizzata dagli esperti).
- l) Il suo parere e quello del suo Consiglio sull'opportunità di un processo penale amministrativo o di un processo giudiziale. In quest'ultimo caso, dovrà indicare se vi sono circostanze particolari che sembrano rendere opportuno affidare l'incarico del caso al DDF.
- m) Se ritiene che la gravità del caso e la natura inconfutabile delle prove rendano necessario il ricorso alle disposizioni dell'Art. 21 §2, 2, 2 del SST 2010 (dimissioni *ex officio* dallo stato clericale o deposizione).
- n) Il *dossier* viene completato con i dati personali e il *curriculum vitae* completo dell'accusato, la specifica di ogni accusa e la sua

24 CDC c. 1390: § 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore.

25 CDC c. 1405; CCEO c. 1060; SST 2010, art. 1 §2.

- risposta alle accuse.
- o) Il *votum* del Padre Generale.

### 3-RISPOSTA DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

**44.** La risposta del DDF può determinare una delle sei possibilità:

- a) La mancanza di meriti sufficienti per avviare un processo canonico.
- b) La richiesta di informazioni aggiuntive, perché si ritiene che quanto inviato sia insufficiente per prendere una decisione.
- c) Il decreto di avvio di un processo nella sede del DDF stessa, prendendo in carico la causa (*nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet*<sup>26</sup>), sia essa giudiziale o amministrativa.
- d) L'ordine di procedere attraverso un processo penale amministrativo<sup>27</sup>.
- e) L'ordine dell'avvio di un procedimento legale presso il tribunale locale<sup>28</sup>.
- f) Il decreto di richiesta di dimissione dallo stato clericale o di deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, che deve essere presentata al Santo Padre<sup>29</sup>.
- g) La trasmissione al Santo Padre, tramite il DDF, della richiesta volontaria di dispensa dallo stato clericale insieme alla dispensa dalla legge del celibato.

#### Prima ipotesi

**45. Il merito non è sufficiente per avviare un processo canonico.** In tal caso, il Padre generale, per mezzo di un decreto, ordinerà il deposito del fascicolo nell'archivio segreto della Curia Generalizia e revocherà le misure cautelari imposte. Per quanto riguarda gli uffici e le altre responsabilità ricoperte dall'accusato, valuterà secondo la legge, da solo o tramite il Superiore provinciale e, se del caso, con il Vescovo diocesano, l'opportunità o meno della permanenza del chierico in tali uffici o

26 SST 2010, art. 16.

27 SST 2010, art. 21 §2,1°.

28 SST 2010, art. 21 § 1.

29 SST 2010, art. 21 § 2,2°.

30 CDC c.1720; CCIO c.1486.

31 CDC c. 1723; CCIO c. 1474.

responsabilità, tenendo conto del bene del chierico e del bene comune. Prenderà inoltre le misure appropriate per garantire il ripristino della reputazione dell'accusato, se è stata danneggiata.

#### Seconda ipotesi

**46. Il DDF richiede informazioni supplementari, perché ritiene che quanto inviato sia insufficiente per prendere una decisione.** In questo caso, il Padre generale, per decreto, ordinerà un'indagine supplementare e potrà sostituire l'istruttore e/o il notaio, se lo ritiene prudente. Darà istruzioni precise sugli elementi da raccogliere, come richiesto dal DDF.

#### Terza ipotesi

**47. Il DDF determina l'avvio di un processo presso la sede del Dicastero stesso, prendendo in carico la causa, sia essa giudiziaria o amministrativa.** In tal caso, il Padre generale, da solo o tramite il Superiore maggiore, informerà l'accusato in modo affidabile e gli chiederà di nominare un avvocato difensore. Se l'accusato non può sostenere le spese, il Padre provinciale vi provvederà, affinché il diritto alla difesa sia debitamente garantito.

#### Quarta ipotesi

**48. Il DDF ordina di procedere localmente attraverso un processo penale amministrativo<sup>30</sup>.** In questo caso, il Padre Generale:

- a) Con un decreto, se non decide di condurre la causa, nominerà un istruttore e un notaio, ai quali affiderà il compito di condurre un processo penale amministrativo in riferimento al religioso chierico accusato dei delitti precedentemente indagati. Sia l'istruttore che il notaio devono essere preferibilmente sacerdoti e, per quanto possibile, avere una laurea in diritto canonico. L'accusato deve essere informato dell'accusa e invitato a nominare un avvocato difensore. Se non si presenta o rifiuta di nominare un avvocato, il Padre generale, da solo o tramite il Superiore Maggiore, provvederà d'ufficio, in modo da garantire il diritto alla difesa<sup>31</sup>.

- b) Nello stesso o in un altro decreto, disporrà l'inizio del processo penale amministrativo, indicando le misure cautelari da applicare, in conformità alla legge<sup>32</sup>. Una volta concluse le indagini, raccolte le prove e presentate gli argomenti della difesa dopo aver preso conoscenza delle prove incorporate nella procedura, il Padre generale emetterà un altro decreto per dichiarare concluso il processo. Successivamente, il Padre generale, in modo personale e non delegabile, valuterà attentamente le prove e gli argomenti con il suo Consiglio<sup>33</sup>. Le conclusioni della valutazione effettuata saranno esposte in un decreto finale, in cui saranno presentate le ragioni di fatto e di diritto per l'imposizione di una pena o l'assenza di merito per imporla. Va tenuto presente che le sentenze di pena a vita possono essere imposte solo con un mandato del DDF, per cui se tale pena è ritenuta appropriata, in assenza di un mandato, è necessario attendere la conferma da parte del DDF prima di notificarla all'imputato<sup>34</sup>. Nel caso in cui la dimissione dall'Ordine sia considerata una giusta pena, si agirà ai sensi del c. 699, considerando che è compito esclusivo del Dicastero per la Dottrina della Fede confermare il Decreto di dimissione dall'Ordine, in conformità alla legge<sup>35</sup>.
- c) Il decreto deve indicare le modalità di riparazione di eventuali danni.
- d) Copie di tutti gli atti del processo, insieme al Decreto finale, devono essere inviate al DDF ed *ex officio* al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
- e) Il Decreto del Padre generale confermato dal DDF deve essere notificato all'accusato, ai denunciati, al Vescovo diocesano del domicilio del religioso e, se il bene pubblico lo richiede, può essere fatta anche una notifica più estesa.
- f) Contro il decreto dell'Ordinario, la difesa dell'imputato può presentare un atto di appello per richiedere la modifica di questa decisione, in conformità alla norma dei cc. 1734-1736. Una volta ricevuto il nuovo decre-

to o scaduto il termine per la risposta, è ancora possibile presentare un ricorso amministrativo al DDF entro un termine perentorio di sessanta (60) giorni lavorativi. Il Padre Generale deve indicare esplicitamente questa possibilità al momento dell'emissione del decreto.

### Quinta ipotesi

**49. Il DDF stabilisce che deve essere avviato un processo giudiziale.** In tal caso, il Padre generale o il suo Delegato agirà come segue:

- <sup>36a)</sup> Quando il DDF indica a quale Tribunale assegna il caso, il Padre Generale o il suo Delegato deferirà tutte le procedure a tale Tribunale.
- b) Se il DDF ordina la costituzione di un tribunale *ad hoc*, il Padre Generale lo farà in conformità con i principi stabiliti nel CDC, nel CCEO e negli articoli da 11 a 15 del SST 2010.
- c) Il Tribunale incaricato dal Dicastero per la Dottrina della Fede o quello costituito "ad hoc" su richiesta dello stesso Dicastero può decretare la dimissione dall'Ordine e anche la dimissione dallo stato clericale.
- d) L'accusato deve essere informato della decisione di avviare un processo giudiziale e deve essere invitato a nominare un avvocato. Se l'accusato non lo fa, il Padre generale o il Superiore maggiore nominerà un avvocato d'ufficio, al fine di garantire il suo diritto alla difesa.
- e) La sentenza di appello è riservata al Tribunale Supremo del Dicastero per la Dottrina della Fede.
- f) Nei casi che le sono legittimamente sottoposti, il DDF può sanzionare gli atti invalidi, se le leggi puramente ecclesiastiche sono state violate da tribunali inferiori che agiscono su mandato del DDF stessa o come previsto dall'art. 16 del SST 2010<sup>37</sup>. Lo stesso non vale per la violazione del diritto di difesa, che è un diritto naturale: il DDF non può rimediare alla sua eventuale violazione.

32 SST 2010, art. 19; CDC c. 1722; CCEO c. 1473.

33 CDC c. 1720 §2; CCEO c. 1486 §2.

34 SST 2010, art. 21 §2, 1°.

35 c. 700.

36 cc. 1427; 1408; 103.

37 SST 2018 art. 18.

- g) I danni sono regolati dalle disposizioni del CDC cc. 1729 e seguenti e CCEO c. 1483 e seguenti, che prevedono situazioni diverse.
- h) L'accusato, i denunciati, il Superiore maggiore dell'accusato, il Vescovo del domicilio in cui risiede il religioso e il Vescovo del luogo in cui ricopre incarichi ecclesiastici devono essere informati della sentenza in modo affidabile. Se il Padre generale ritiene prudentemente che il bene pubblico lo richieda, può estendere la notifica ad altre persone.
- i) Tutti gli atti del processo devono essere trasmessi il prima possibile e d'ufficio al DDF. Quando gli atti, come le notifiche, sono affidati al Superiore maggiore, questi li trasmetterà alla Curia Generalizia affinché, tramite il Procuratore presso la Santa Sede, siano trasmessi al DDF.
- j) La sentenza, debitamente notificata, può essere impugnata con un ricorso da presentare entro un mese<sup>38</sup> alla Corte Suprema del DDF<sup>39</sup>.
- k) In caso di condanna, le spese del processo devono essere pagate in base alla sentenza. Se la persona condannata è impossibilitata a farlo, il Superiore maggiore dell'imputato dovrà provvedere in tal senso<sup>40</sup>.

### Sesta ipotesi

**50. Il DDF stabilisce che la richiesta di dimissioni dallo stato clericale o di deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato<sup>41</sup>, deve essere presentata al Santo Padre:** questa ipotesi si verifica quando il caso è molto grave e la commissione del delitto è manifestamente accertata. In tal caso, il DDF, se lo ritiene opportuno, può presentare la richiesta d'ufficio o su richiesta del Padre generale con il voto del suo Consiglio<sup>42</sup>. Tuttavia, l'imputato deve essere informato di tale decisione per dargli la possibilità di esercitare la sua difesa. L'accusato può avvalersi dell'assistenza di un avvocato; il Superiore maggiore provvederà in tal senso.

38 SST 2010, art. 28,2°.

39 SST 2010, art. 16.

40 SST 2010, art. 29,2°.

41 SST 2010, art. 21 §2,2°.

42 CDC c.699.

43 CDC c. 1350, §2.

44 SST 2010, art. 7, §2.

45 SST 2010, art. 7 §1.

**51.** Ogni volta che la sanzione della dimissione dall'Ordine viene inflitta a un chierico, si devono prendere le migliori disposizioni possibili per lui, se si trova in uno stato di reale indigenza a causa di questa sanzione<sup>43</sup>. Allo stesso modo, se il religioso lo richiede, deve ricevere un aiuto psicologico da parte di un professionista.

**52.** Quando una sanzione diversa dalle dimissioni dall'Ordine viene imposta a un chierico, il Padre Generale o il Superiore maggiore delegato sarà responsabile della sua attuazione. Quando lo riterrà necessario, il Superiore locale sarà informato in modo che possa assicurarne l'esecuzione. In ogni caso, al religioso punito verrà chiesto di consultare uno psicologo professionista e gli verrà offerto l'aiuto spirituale necessario.

## 4-PRESCRIZIONE DI AZIONI LEGALI

**53.** La prescrizione per i delitti di abuso sessuale su minori commessi da chierici dopo il 21 maggio 2010 è di 20 anni dal giorno in cui il minore ha compiuto 18 anni<sup>44</sup>. I delitti commessi prima di tale data sono soggetti alla prescrizione in conformità alla legge in vigore al momento della commissione del delitto. Nel caso di delitti non riservati al DDF, si applicano le disposizioni del diritto ordinario. Tuttavia, il DDF ha la facoltà di derogare alla prescrizione dell'azione penale in singoli casi, nel caso di delitti contemplati nel Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* e nelle sue modifiche, rendendo il delitto imprescrittibile<sup>45</sup>. Il Padre generale può indicare al DDF la sua opinione sull'opportunità o meno della deroga in un caso particolare.

**54.** Il fatto che l'azione penale sia prescritta non esime il Superiore maggiore dal condurre un'indagine preliminare e dal sottoporre il procedimento al DDF, se ritiene plausibili le informazioni ricevute sulla commissione del delitto o dei reati e sull'autore o gli autori.

## 5-RELAZIONE CON IL DIRITTO CIVILE

**55.** Nel rispetto dell'autonomia di entrambi i sistemi giuridico-penali (secolare e canonico)<sup>46</sup>, di fronte ad accuse o processi per abusi sessuali commessi da un religioso ecclesiastico nei confronti di un minore, ogni Superiore maggiore collaborerà con l'autorità giudiziaria secolare, a seconda dei casi, in conformità con il Codice di Procedura Penale del rispettivo Paese. In ogni caso, quando esiste l'obbligo di riferire o denunciare a un organismo statale, i superiori si atterranno a questo regolamento, dandone comunicazione preventiva al rispettivo Superiore maggiore.

**56.** I Superiori maggiori agiranno in relazione agli 'abusi sessuali' presumibilmente commessi da religiosi del nostro Ordine nei confronti di minori, secondo la legge di ciascun Paese. In ogni caso, dovranno distinguere quando si tratta di un delitto canonico e quando si tratta di un delitto secondo la legge secolare o entrambe.

**57.** Nei casi in cui l'azione penale è di istanza privata, vale a dire che solo le persone interessate o i loro genitori o tutori possono sporgere denuncia, come avviene in alcuni Paesi, il Superiore maggiore del religioso accusato chiarirà alle persone interessate che spetta a loro decidere se avviare o meno la suddetta azione penale, mediante un'accusa o una denuncia presso l'autorità giudiziaria dello Stato. In ogni caso, il Superiore maggiore riceverà sempre le presunte vittime e i loro rappresentanti con la massima sensibilità pastorale, senza imporre o forzare il silenzio sui fatti accaduti. In ogni caso, si agirà sempre tenendo conto dell'interesse del minore.

## 6-ACCUSE CONTRO I RELIGIOSI NON CHIERICI

**58.** Un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un religioso non chierico con un minore non è un delitto riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, tuttavia è un delitto tipizzato nel *Codice di Diritto Canonico*<sup>47</sup>, al c. 1395, §2.

**59.** La persona è considerata un minore come indicato

.....  
46 CDC c. 1401, 2°.

47 Cc. 1395, §2; 695, §1.

48 Vos estis lux mundi art. 3,1.

49 In questo caso, trattandosi di un delitto non riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, il Superiore Maggiore deciderà tra le opzioni di cui ai numeri 64-68 del presente *Protocollo*.

50 Trattandosi di un delitto non riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, la persona interessata può essere informata dell'esito dell'indagine al termine della stessa, anche senza averlo comunicato al Padre Generale.

51 CDC cc. 1427; 1408; 103,

al n. 11, b e c, del presente *Protocollo*.

**60.** Il delitto di "abuso sessuale di minori" è inteso come definito ai numeri 11 e 12 del presente *Protocollo*.

**61.** I Superiori maggiori devono tenere presente, come mezzo di prevenzione, quanto stabilito nel can. 1339, ammonendo coloro che rischiano di commettere un delitto o coloro che, dopo le indagini, sono seriamente sospettati di aver commesso un delitto.

**62.** Qualsiasi religioso che abbia "notizie" o motivi fondati di questi delitti deve informare immediatamente il suo Superiore maggiore<sup>48</sup>.

**63.** Quando il Superiore maggiore viene a conoscenza in qualsiasi modo di una condotta contraria al sesto comandamento del Decalogo, presumibilmente tenuta da un religioso non chierico con un minore, procederà come segue:

a) Avvierà un'indagine previa per decreto (cc. 1717-1719), nominando un istruttore e un notaio.

b) L'indagine previa sarà condotta nello stesso modo e alle stesse condizioni del caso di un religioso chierico (n. 20-31, 32<sup>49</sup>, 33-34, 36-37, 38<sup>50</sup>, del presente *Protocollo*).

**64.** Al termine dell'indagine, il Superiore provinciale dell'accusato, o il suo delegato, dopo aver comunicato il risultato al Padre generale, può:

(a) Prima ipotesi: chiudere il caso se il reclamo non è plausibile o è manifestamente falso.

b) Seconda ipotesi: con decreto avviare un processo penale amministrativo.

c) Terza ipotesi: ordinare l'avvio di un processo giudiziale in sede locale<sup>51</sup>.

**65.** Prima ipotesi: chiudere il caso.

a) L'azione sarà intrapresa in conformità al n. 45 del presente *Protocollo*.

b) Il Superiore maggiore comunicherà la chiusura del caso al Padre Generale.

**66.** Seconda ipotesi: avviare un processo amministrativo penale<sup>52</sup>. Se la gravità del caso non richiede una pena perpetua, il Superiore provinciale può imporre una giusta pena, con il consenso del suo Consiglio<sup>53</sup>, mediante un decreto extragiudiziale<sup>54</sup>. In tal caso, agirà come segue:

- a) Con un decreto, il Superiore maggiore, se non decide di condurre lui stesso il caso, nominerà un istruttore e un notaio, ai quali affiderà il compito di condurre un processo penale amministrativo in riferimento al religioso non chierico accusato dei delitti precedentemente indagati.
- b) Sia l'istruttore che il notaio devono essere preferibilmente sacerdoti e, per quanto possibile, avere una laurea in diritto canonico.
- c) L'imputato deve essere informato dell'accusa e invitato a nominare un avvocato difensore. Se non si presenta o rifiuta di nominare un difensore, il Superiore maggiore deve nominarne uno d'ufficio.
- d) L'imputato deve sempre essere convocato per testimoniare. Il suo avvocato può essere presente agli interrogatori, ma solo l'istruttore farà le domande; tuttavia, l'avvocato può suggerire all'istruttore le domande che ritiene appropriate. L'istruttore valuterà l'adeguatezza delle domande da porre.
- e) Nello stesso decreto o in un altro provvederà all'avvio del processo penale amministrativo, indicando le misure cautelari da applicare, in conformità alla legge. Comunicherà tali misure al Padre generale.
- f) Una volta conclusa l'indagine, raccolte le prove e dopo che la difesa abbia presentato dopo aver preso conoscenza delle prove incorporate nel processo, il Superiore maggiore emetterà un altro Decreto che dichiarerà concluso il processo.
- g) Se il religioso non chierico viene giudicato colpevole a seguito del processo, e il delitto non estinto, il Superiore maggiore, con il voto del suo Consiglio, infliggerà la pena che ritiene giusta, salvo la pena perpetua. La sanzione sarà comunicata al Padre generale.
- h) L'accusato può ricorrere ai sensi dei cc. 1734-1738.
- i) Se il Superiore maggiore e il suo Consiglio ritengono che la giusta sanzione sia la dimissione dall'Ordine, agirà ai sensi del can. 695, sottoponendo, insieme al suo voto e a quello del suo Con-

siglio, tutti gli atti al Padre generale, che agirà ai sensi del c. 699, §1, valutando diligentemente le prove, le ragioni e le difese con il suo Consiglio, che per la validità dell'atto sarà composto da almeno quattro membri; e se l'espulsione viene decisa a scrutinio segreto, emetterà il Decreto di espulsione che, per la sua validità, dovrà contenere le ragioni di diritto e di fatto, almeno in forma sintetica.

- j) In caso di espulsione dall'Ordine, considerando che è compito esclusivo del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica confermare il Decreto di dimissione dall'Ordine, tutte le procedure saranno sottoposte a detto Dicastero.
- k) L'imputato può presentare ricorso contro questo decreto al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

**67.** Terza ipotesi: ordinare l'avvio di un processo giudiziale in sede locale<sup>55</sup>:

- (a) Il tribunale competente può agire d'ufficio se il reclamo viene presentato direttamente al tribunale.
- b) Se il Superiore maggiore, con il voto del suo Consiglio, lo ritiene opportuno, con il consenso previo del Padre generale e del suo Consiglio, sottoporrà tutti le procedure al Tribunale corrispondente<sup>56</sup>. Allo stesso modo, il Superiore maggiore esorterà l'accusato a nominare un avvocato o gliene assegnerà uno d'ufficio, e comunicherà al Tribunale anche l'indirizzo e il nome del Superiore maggiore dell'accusato, al fine di ricevere le informazioni corrispondenti.
- c) Una volta ricevuta la sentenza, il Superiore maggiore la comunicherà tramite una lettera ufficiale al Padre generale, affinché possa procedere come opportuno.

**68.** Il Padre Generale può ritenere, a causa di circostanze particolari o su richiesta del Superiore maggiore, di deferire la causa a se stesso, nel qual caso, una volta conclusa l'indagine previa, il Padre generale, con il voto del suo Consiglio, deciderà come procedere in conformità alla legge e al presente *Protocollo*.

**69.** Ogni volta che la pena delle dimissioni dall'Ordine viene inflitta a un religioso non chierico, si devono

52 CDC c. 1720.

53 CDC c.1718, 3°.

54 CDC c. 1342.

55 CDC c. 1427; 1408; 103.

56 CDC cc. 1427; 1408; 103; 1341; 1718, 3°.

prendere le migliori disposizioni possibili per lui, se si trova in uno stato di reale indigenza a causa di questa sanzione<sup>57</sup>. Allo stesso modo, se il religioso non chierico lo richiede, gli verrà fornito un aiuto psicologico da parte di un professionista.

**70.** La prescrizione per i delitti non riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede è regolata dai cc. 1362-1363.

**71.** Nel caso di presunti delitti contro il sesto comandamento commessi da un religioso non chierico con un minore, si applicano i nn. 15-18 e 55-57 del presente *Protocollo*.

**72.** Le disposizioni del presente *Protocollo* in relazione al delitto contro il sesto comandamento tra un religioso non chierico e un minore sono complementari alle norme stabilite dal *Codice di Diritto Canonico* e a quanto determinato dalla Conferenza Episcopale di ciascun Paese.

**73.** Quanto determinato dal Potere Giudiziale Statale nei n. 55-57 si applica ai casi di religiosi non chierici.

**74.** Le vittime presunte o accertate di abusi sessuali e le loro famiglie devono essere ricevute e ascoltate personalmente, e con carità pastorale, da tutti i Superiori maggiori. Si tratta di un compito delicato che richiede un'attenzione particolare per la gravità della questione e anche per le intense reazioni affettive ed emotive che provoca.

**75.** Il Superiore maggiore deve essere pronto a garantire che i fatti siano chiariti, a sollecitare le sanzioni appropriate per gli eventuali colpevoli e a stabilire le misure necessarie per evitare il ripetersi di tali eventi. Tuttavia, deve essere molto attento a non dare l'impressione di esprimere un giudizio, che può essere solo il risultato dell'indagine svolta.

**76.** Non è necessario aspettare che ci siano denunce di cattiva condotta da parte dei religiosi in questo settore, prima di adottare misure per garantire che tale cattiva condotta non si verifichi. Si dovrebbero adottare misure prudenti per garantire che gli ambienti in cui si trovano i minori siano sicuri da tutti i punti di vista. Queste misure devono essere pensate per eliminare, per quanto possibile, qualsiasi circostanza che possa dare adito a sospetti sull'integrità morale dei religiosi. Lo stesso vale per il personale laico che lavora nelle nostre comunità e nei ministeri dove sono presenti dei minori.

**77.** Le misure prudenti dovrebbero essere eminentemente pratiche. Tra queste, a titolo di esempio, vi sono: un religioso non deve mai occupare la stessa tenda con i minori durante un campeggio; un religioso non deve rimanere da solo in spazi chiusi (abitazione, ufficio, biblioteca) con i minori; nell'amministrazione del sacramento della penitenza, devono essere sempre osservate le norme stabilite dal *diritto comune* (cfr. CDC c. 964) e dalle norme delle rispettive Conferenze Episcopali. I religiosi devono anche essere avvertiti dell'inadeguatezza delle espressioni di affetto che, sebbene comuni, possono essere mal interpretate. Questi e altri esempi, suggeriti dalle circostanze, devono essere estesi anche a tutte le persone che lavorano nelle parrocchie, nelle scuole e nelle istituzioni sotto la responsabilità dell'Ordine, frequentate da minori.

**78.** I Superiori maggiori, i Superiori locali, i Parroci e i Direttori dei Centri Educativi forniranno, per quanto possibile, i mezzi a loro disposizione per garantire che gli ambienti sotto la responsabilità dell'Ordine siano luoghi sicuri per i minori.

.....  
57 CDC c. 1350, §2.

**79.** Nel caso specifico delle persone in formazione, è necessario raggiungere la certezza morale che saranno in grado di abbracciare la vita celibe con gioia, grati per il dono e pronti a custodirlo fedelmente con prudenza e fermezza. Il carisma della castità consacrata, infatti, lascia intatte le tendenze naturali e, quindi, le inclinazioni affettive e sessuali. Un delicato processo formativo deve aiutare a integrare sessualità e affettività, nella prospettiva di una corretta concezione antropologica e di una profonda spiritualità. In questo modo, coloro che non offrono sufficienti garanzie di idoneità possono essere adeguatamente orientati, e coloro che sono giudicati inadatti possono essere allontanati con rispetto, ma con fermezza, dalle case di formazione.

**80.** Quando i religiosi aspirano a ricevere il sacramento dell'Ordine, devono tenere presente le disposizioni del c. 1029 del CDC in merito alle qualità richieste: fede integra, retta intenzione, scienza debita, godere di buona stima, costumi integri, virtù provate, qualità fisiche e psicologiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto. In particolare, dovrà essere valutata la maturità affettiva dei candidati, concepita come capacità di porsi in una corretta relazione con uomini e donne, propria di chi deve svolgere un ruolo di paternità spirituale nella comunità cristiana<sup>58</sup>.

**81.** Se, nonostante tutte le precauzioni, un religioso viene accusato di abusi sessuali, il Superiore maggiore si adopererà affinché venga trattato con prudenza e carità fraterna, seguendo le norme canoniche e secolari e rispettando i suoi diritti, i diritti di tutti e il bene comune della Chiesa.

**82.** In tutti i casi, resta fermo il principio secondo il quale il religioso accusato o denunciato gode della presunzione di innocenza, fintanto che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato; fatta salva la facoltà del Superiore maggiore di adottare le opportune misure cautelari, in conformità alla legge, o di limitare, da parte dello stesso Superiore maggiore o del Vescovo diocesano, in via cautelativa, l'esercizio del ministero, se si tratta di un sacerdote, in attesa della verifica o dell'archiviazione delle accuse mediante l'apposita procedura. In tal caso, si prenderanno le misure necessarie per ristabilire la buona fama del chierico accusato ingiustamente<sup>59</sup>.

**83.** Tutti i Superiori, secondo il caso, devono applicare questo *Protocollo*.

.....  
58 Cfr. Dicastero per l'Educazione Cattolica. *Istruzione circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri*, n.1.

59 Dicastero per la Dottrina della Fede. Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici. *Il dovere di una risposta adeguata*, 3 maggio 2011. I, d.3.

**84.** In questa delicata questione, la responsabilità si estende a tutti nella Chiesa di Dio. Pertanto, i doveri di educazione, accompagnamento, vigilanza, ammonimento, correzione, denuncia, ecc. devono essere assunti da tutti, secondo il posto e il servizio che ciascuno occupa ed ha, in qualsiasi delle nostre comunità o servizi pastorali affidati dalla Chiesa all'Ordine.

**85.** Tutti i religiosi devono impegnarsi attivamente contro qualsiasi forma di abuso sessuale e, pertanto, a questo proposito, devono formare i fedeli laici che lavorano nei nostri ministeri, in modo che tutti garantiscano un ambiente sicuro per i minori e i giovani che entrano in qualsiasi modo nelle nostre comunità e nei nostri ministeri.

# ALLEGATO 1

## **Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis, 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-434.**

### **NOTA ESPLICATIVA IMPORTANTE**

Il testo di questo allegato riassume le norme promulgate nel 2010. È conservato come riferimento storico e per la sua corretta applicazione nel giudizio dei delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legislazione successiva.

Si avverte che questo testo **non è aggiornato** e **NON DEVE essere utilizzato come guida per le procedure attuali**.

La legislazione attualmente in vigore, che modifica e sostituisce parti di queste norme, si trova negli allegati successivi. Le modifiche più significative includono, tra le altre:

- » **L'età del minore** nei delitti relativi alla pornografia (Art. 6).
- » **L'abolizione del segreto pontificio** (Art. 30).
- » La possibilità per i **fedeli laici** di fungere da **avvocati** (Art. 13).
- » Cambiamenti negli **uffici riservati ai sacerdoti** nei tribunali (Art. 14).

Per ogni azione, è **tassativo e obbligatorio** consultare e applicare le norme vigenti come presentate negli **Allegati 3, 4 e 5** di questo Protocollo.

## **PARTE PRIMA**

### **NORME SOSTANZIALI**

#### **Art. 1**

§ 1. Il Dicastero per la Dottrina della Fede, a norma dell'articolo 52 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o imporre le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della *Penitenzieria Apostolica* e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§ 2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405, § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can.

1061 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

§ 3. Il Dicastero per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

#### **Art. 2**

§ 1. I delitti contro la fede, di cui all' articolo 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all'Ordinario o al Gerarca, rimettere, se del caso, la scomunica *laetae sententiae*, e svolgere il processo giudiziario in prima istanza o extragiudiziale, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso al Dicastero per la Dottrina della Fede.

#### **Art. 3**

§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede sono:

1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;

2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico, di cui al can. 1378 § 2 n.1 del Codice di Diritto Canonico;

3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico, trattata nel can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e nel can. 1443 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;

4° la concelebrazione del Sacrificio Eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§ 2. Al Dicastero per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione dell'Eucaristia o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, senza escludere la dimissione o la deposizione.

#### **Art. 4**

§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede sono:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al [can. 1378 § 1](#) del Codice di Diritto Canonico e al [can. 1457](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al [can. 1378, § 2](#), 2° del Codice di Diritto Canonico;

3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al [can. 1379](#) del Codice di Diritto Canonico e al [can. 1443](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al [can. 1387](#) del Codice di Diritto Canonico e al [can. 1458](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al [can. 1388 § 1](#) del Codice di Diritto Canonico e al [1456 § 1](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, al Dicastero per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione fatta con qualsiasi mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o finta. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

#### **Art. 5**

Al Dicastero per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:

1° fermo restando il disposto del [can. 1378](#) del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, fermo restando il disposto del [can. 1443](#) del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;

3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

#### **Art. 6**

§ I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un imperfetto uso della ragione;

2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualsiasi strumento.

§ Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

#### **Art. 7**

§ Fatto salvo il diritto del Dicastero per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni.

§ La prescrizione decorre a norma del [can. 1362 § 2](#) del Codice di Diritto Canonico e del [can. 1152 § 3](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore compie diciotto anni.

## **SECONDA PARTE**

### **NORME PROCEDURALI**

#### **Titolo I**

#### **Costituzione e competenza del Tribunale**

#### **Art. 8**

§ 1. Il Dicastero per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.

§ 3. Le sentenze di questo **Supremo** Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all'approvazione del Sommo Pontefice.

#### **Art. 9**

§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri del Dicastero per la Dottrina della Fede.

§ 2. Presiede il collegio dei Padri, come primo fra pari, il Prefetto del Dicastero, e, in caso di vacanza o di impedi-

mento, ne adempie l'ufficio il Segretario del Dicastero.

§ 3. Spetta al Prefetto del Dicastero nominare altri giudici stabili o delegati.

#### **Art. 10**

È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l'ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia romana.

#### **Art. 11**

Per presentare e sostenere l'accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

#### **Art. 12**

Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questo Dicastero.

#### **Art. 13**

Funge da Avvocato o Procuratore un sacerdote provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del Collegio.

#### **Art. 14**

Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

#### **Art. 15**

Fermo restando il prescritto del [can. 1421](#) del Codice di Diritto Canonico e del [can. 1087](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, al Dicastero per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dei requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

#### **Art. 16**

Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta dopo l'indagine previa, la renda nota al Dicastero per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Tribunale Supremo del medesimo Dicastero.

#### **Art. 17**

Se il caso viene deferito direttamente al Dicastero, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere svolti dal Dicastero stesso.

#### **Art. 18**

Il Dicastero per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato del medesimo Dicastero o secondo l'art. 16.

#### **Art. 19**

Fermo restando il diritto dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto stabilito nel [can. 1722](#) del Codice di Diritto Canonico o nel [can. 1473](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

#### **Art. 20**

Il Supremo Tribunale del Dicastero per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:

1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;

2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

## **TITOLO II**

### **L'ordine giudiziario**

#### **Art. 21**

§ 1. I delitti più gravi riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.

§ 2. Tuttavia, al Tribunale per la Dottrina della Fede è lecito:

1° nei singoli casi, d'ufficio o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al [can. 1720](#) del Codice di Diritto Canonico e al [can. 1486](#) del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l'intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato del Tribunale per la Dottrina della Fede;

2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla

deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

#### **Art. 22**

Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o cinque giudici.

#### **Art. 23**

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

#### **Art. 24**

§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4, § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

#### **Art. 25**

Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

#### **Art. 26**

§1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima al Tribunale per la Dottrina della Fede.

§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

#### **Art. 27**

Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dal Dicastero per la Dottrina della Fede nei casi di delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*.

#### **Art. 28**

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se l'appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;

3° se, in grado di appello, l'istanza andò perduta o si rinunciò ad essa;

4° se fu emessa una sentenza a norma dell'art. 20.

#### **Art. 29**

§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.

§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall'Ordinario o dal Gerarca della causa.

#### **Art. 30**

§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio, sia punito dalla istanza superiore con congrue pene.

#### **Art. 31**

In queste cause, oltre alle prescrizioni di queste norme, a cui sono tenuti i Tribunali della Chiesa latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e l'altro Codice.

## ALLEGATO 2

### DELITTI CONTRO IL SESTO COMANDAMENTO DEL DECALOGO COMMESSI DA CHIERICI NEI CONFRONTI DI MINORI

Emendamenti introdotti nelle “Normae de gravioribus delictis”.

#### NOTA ESPLICATIVA IMPORTANTE

Il testo di questo allegato riassume le norme promulgate nel 2010. È conservato come riferimento storico e per la sua corretta applicazione nel giudizio dei delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legislazione successiva.

Si avverte che questo testo **non è aggiornato** e **NON DEVE essere utilizzato come guida per le procedure attuali**.

La legislazione attualmente in vigore si trova negli allegati successivi. Una modifica particolarmente significativa è **l'età del minore** nei delitti relativi alla pornografia (Art. 6), che è stata elevata a 18 anni.

Per ogni azione, è **tassativo e obbligatorio** consultare e applicare le norme vigenti come presentate negli **Allegati 3, 4 e 5** di questo Protocollo.

#### ART. 6:

§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede sono:

**1°** il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni. In questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

**2°** l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualunque strumento.

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al §1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

#### PRESCRIZIONE

**1)** La prescrizione per i delitti commessi prima del 30 aprile 2001 scade 5 anni dopo la commissione del delitto.

**2)** I delitti commessi dopo il 30 aprile 2001 (Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*) sono soggetti alla prescrizione 10 anni dopo il compimento del diciottesimo anno di età del minore.

**3)** I delitti commessi dopo il 21 maggio 2010 (“Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”, Art. 7: §2) sono soggetti alla prescrizione a partire dall'età di venti anni e la prescrizione inizia a decorrere a partire dall'età di diciotto anni. Art. 7 degli “Emendamenti”.

**4)** Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha la facoltà di derogare alla prescrizione, per i singoli casi, sia d'ufficio che su richiesta dell'Ordinario cfr Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”, art. 7: §1).

#### ETÀ DEL MINORE

**1)** Per i delitti commessi fino al 30 aprile 2001, si intendeva minore la persona con meno di sedici anni di età al momento della commissione del delitto.

**2)** Dal 30 aprile del 2001, si intende minore la persona con meno di diciotto anni al momento della commissione del delitto.

**3)** A partire dal 21 maggio 2011, al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione.

## DISPOSIZIONI GENERALI

**LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI MOTU PROPRIO  
DEL SOMMO PONTEFICE  
FRANCESCO  
VOS ESTIS LUX MUNDI**

«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte» (Mt 5,14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l'impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell'annuncio evangelico e l'efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l'impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «*le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve*» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen Gentium 27. Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell'ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione.

Pertanto, dispongo:

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti:

a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

1. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;

2. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;

3. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

a) «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;

b) «*persona vulnerabile*»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;

c) «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

**Art. 2 - Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati**

§1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovioli Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnala-

zioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il Rappresentante Pontificio dell'istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

§2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO.

§3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 3 §3, l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§4. Agli effetti del presente titolo, alle Diocesi sono equiparate le Eparchie e all'Ordinario è equiparato il Gerarca.

### **Art. 3 - Segnalazione**

§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche *ex officio*.

### **Art. 4 - Tutela di chi presenta la segnalazione**

§1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

§2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazio-

ni per il fatto di avere presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all'articolo 1 §1, lettera b).

§3. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.

### **Art. 5 - Cura delle persone**

§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;

b) assistenza spirituale;

c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VESCOVI ED EQUIPARATI**

#### **Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione**

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano le condotte di cui all'articolo 1, poste in essere da:

a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;

b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*;

c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*;

d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*.

#### **Art. 7 - Dicastero competente**

§1. Ai fini del presente titolo, per «*Dicastero competente*» si intende il Dicastero per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad essa riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in

base alla legge propria della Curia Romana:

- il Dicastero per le Chiese Orientali;
- il Dicastero per i Vescovi;
- il Dicastero per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- il Dicastero per il Clero;
- il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

§2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento della segnalazione e dell'esito dell'indagine il Dicastero competente informa la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati.

§3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio.

#### **Art. 8 - Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina**

§1. L'Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia alla Santa Sede sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita.

§3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

#### **Art. 9 - Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali**

§1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo di una Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa *sui iuris*.

§2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.

§3. Nei casi che precedono, l'Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche alla Santa Sede.

§4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, la segnalazione è inoltrata alla Santa Sede.

§5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un Metropolita di una Chiesa *sui iuris* o un Vescovo delle altre Chiese Orientali *sui iuris*, essa è inoltrata alla Santa Sede.

§6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all'Autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

#### **Art. 10 - Doveri iniziali del Metropolita**

§1. Salvo che la segnalazione non sia manifestamente infondata, il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente l'incarico per avviare l'indagine. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata ne informa il Rappresentante Pontificio.

§2. Il Dicastero provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell'incarico da parte del Metropolita, fornendo le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

#### **Art. 11 - Affidamento dell'indagine a persona diversa dal Metropolita**

§1. Qualora il Dicastero competente ritenga opportuno affidare l'indagine ad una persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero.

§2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l'indagine.

#### **Art. 12 - Svolgimento dell'indagine**

§1. Il Metropolita, una volta ottenuto l'incarico dal Dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, personalmente o tramite una o più persone idonee:

- a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;
- b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell'indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;
- c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario;
- d) chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l'indagine.

§2. Qualora si renda necessario sentire un minore o una persona vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto del loro stato.

§3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l'indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 §2 CIC e 253 §2 CCEO.

§6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.

§7. Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza.

§8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell'indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§9. Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente un'informativa sullo stato delle indagini.

### **Art. 13 - Coinvolgimento di persone qualificate**

§1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, i Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell'indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO.

§2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§3. Chiunque assista il Metropolita nell'indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.

§4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'incarico.

### **Art. 14 - Durata dell'indagine**

§1. Le indagini devono essere concluse entro il termine di novanta giorni o in quello indicato nelle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§2. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.

### **Art. 15 - Misure cautelari**

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l'adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato.

### **Art. 16 - Istituzione di un fondo**

§1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei canoni 116 e 1303 §1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell'indagine sono messi a sua disposizione dall'amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest'ultimo un rendiconto al termine dell'indagine.

### **Art. 17 - Trasmissione degli atti e del *votum***

§1. Completata l'indagine, il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente insieme al proprio *votum* sui risultati dell'indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l'indagine.

§3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell'esito dell'indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.

### **Art. 18 - Successivi provvedimenti**

Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un'indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

### **Art. 19 - Osservanza delle leggi statali**

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Le presenti norme sono approvate ad experimentum per un triennio.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° giugno 2019, e che venga poi pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 maggio 2019, settimo del Pontificato.

**Francesco**

## ALLEGATO 4

### Emendamenti alle “Normae de gravioribus delictis” (2019)

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si introducono alcune modifiche alle “*Normae de gravioribus delictis*”, 17.12.2019

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato e al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 4 ottobre 2019, ha stabilito di introdurre le seguenti modifiche alle “*Normae de gravioribus delictis*” riservati al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”* di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, come modificate dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 21 maggio 2010, a firma dell’allora Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Cardinale William Levada:

#### Articolo 1

2. L’articolo 6 § 1, 2° *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* è integralmente sostituito dal seguente testo:

**“l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualsiasi strumento”.**

#### Articolo 2

§1 - L’articolo 13 *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* è integralmente sostituito dal seguente testo:

**“Funge da Avvocato o Procuratore un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal presidente del collegio”.**

§ 2° - L’articolo 14 *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* è integralmente sostituito dal seguente testo:

**“Negli altri tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia e Notaio soltanto sacerdoti”.**

Il Santo Padre ha disposto che il presente *Rescriptum* sia pubblicato su *L'Osservatore Romano*, nonché negli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Dal Vaticano, 3 dicembre 2019

# ALLEGATO 5.

## Sul segreto pontificio

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l'Istruzione Sulla riservatezza delle cause, 17.12.2019

Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa a Sua Eccellenza Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 4 dicembre 2019, ha deciso di emanare l'Istruzione *Sulla Riservatezza delle Cause*, allegata al presente *Rescriptum* e che ne forma parte integrante.

Il Santo Padre ha disposto che esso abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di speciale menzione, che sia promulgata tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore immediatamente, e quindi pubblicato nel bollettino ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 6 dicembre 2019

### ISTRUZIONE

#### *Sulla riservatezza dei casi*

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:
  - a) all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019;
  - b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.
2. L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.
3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.
4. Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.
5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.

## DECRETO 1

### Avvio dell'indagine previa con misure cautelari

**P.** .....

**Padre Generale dell'  
Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....  
dell'Ordine delle Scuole Pie**

**PRENDENDO ATTO** che sono state ricevute segnalazioni di possibili comportamenti delittuosi da parte di .....

**CONSIDERANDO** la necessità di chiarire le azioni di questo religioso;

**AI SENSI DEL** c. 1717 e dell'art. 16 degli "Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*",

PER MEZZO DEI SEGUENTI ATTI

**DECRETO:** l'avvio di un'indagine previa (c. 1717);

**NOMINO:** istruttore, con i poteri necessari per condurre l'indagine sui fatti, ..... e notaio: .....

**DECIDO**, ai sensi del c. 1722 e dell'art. 19 degli "Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*":

-Proibire l'esercizio pubblico del ministero a .....

-Stabilire la sua residenza .....

-Rimuoverlo dall'incarico di parroco fino a quando i fatti non saranno chiariti. NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

DATO nella sede di questa Curia generale (o provinciale), il giorno ..... del mese di ..... nell'anno del Signore .....

\* Queste misure cautelari sono a titolo esemplificativo; possono essere imposte alcune o tutte, o altre misure appropriate.

## DECRETO 2

### Avvio di un processo penale amministrativo

**P.** .....

**Padre Generale dell’  
Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....  
dell’Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che il Dicastero per la Dottrina della Fede (Prot. ....) ha ordinato di procedere mediante un processo penale amministrativo (c. 1720) contro ..... per presunti delitti canonici (Art. 6, 1° “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”),

**CONSIDERANDO** che è necessario stabilire la veridicità dei fatti e la loro imputabilità;

**AI SENSI** del c. 1720;

**NOMINO** ..... istruttore e ..... notaio, con tutti i poteri necessari per lo svolgimento del processo;

**CONCEDO** ..... giorni, a partire dalla notifica del presente Decreto, a ..... per informarsi di persona delle accuse, o tramite il suo avvocato legalmente nominato, e per presentare la sua difesa;

**APPLICO** le misure cautelari del c. 1722 e l’art. 19 “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”: (dettagliare quali misure vengono adottate).

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

DATO nella sede di questa Curia generale (o provinciale), il giorno ..... del mese di ..... nell’anno di nostro Signore .....

## DECRETO 3

### Giuramento dell'istruttore

#### **Indagine previa (c. 1717) o processo penale amministrativo (c. 1720) su .....**

Io, P. ...., giuro che svolgerò con rettitudine e prudenza l'incarico di ISTRUTTORE affidatomi dal Rev. P. ...., Superiore provinciale (Superiore generale) della Provincia ..... (o dell'Ordine delle Scuole Pie), nell'ambito dell'indagine previa o del processo penale amministrativo (a seconda dei casi) nei confronti di .....

Giuro, inoltre, di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato.

Dato a ... (città), il giorno .... del mese di ..... nell'anno di nostro Signore .....

## DECRETO 4

### Giuramento del notaio

#### **Indagine previa (c. 1717) o processo penale amministrativo (c. 1720) su .....**

Io, P ..... giuro che svolgerò con rettitudine e prudenza l'ufficio di notaio affidatomi dal Rev. Padre . ....., Superiore provinciale (Superiore generale) della Provincia ..... (o dell'Ordine delle Scuole Pie), nell'ambito dell'indagine previa o del processo penale amministrativo (a seconda dei casi) nei confronti di .....

Giuro, inoltre, di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato.

Dato a .....(città), il giorno ..... del mese di ..... nell'anno di nostro Signore .....

## DECRETO 5

### Decreto di avvio del processo penale giudiziale che ordina di procedere al Tribunale competente.

P. ....

**Padre Generale dell'**

**Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che il Dicastero per la Dottrina della Fede (Prot. ....) ha ordinato a questa Curia di procedere mediante un processo penale giudiziale contro ..... per presunti delitti canonici (Art. 6, 1° “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”);

**CONSIDERANDO** la necessità di stabilire la veridicità dei fatti e la loro imputabilità;

**IN VIRTU'** di quanto stabilito dal Dicastero per la Dottrina della Fede;

**RIMETTO** la causa al Tribunale di ....., per il dovuto processo;

**CONCEDO** ..... giorni, dalla notifica del presente decreto, a..... per informarsi di persona dei capi d'accusa, o per mezzo del suo avvocato legalmente nominato, presso la sede del suddetto Tribunale;

**APPLICO** le misure cautelari ai sensi del c. 1722 e dell'art. 19 (“Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”) già stabilite nell'indagine previa (dettagliare quali misure vengono adottate).

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

DATO nella sede di questa Curia generale, il giorno .....del mese di ..... nell'anno del Signore .....

## DECRETO 6

### Decreto di avvio del processo penale giudiziale che ordina di nominare un Tribunale “ad hoc”.

P. ....

**Padre Generale dell’**

**Ordine delle Scuole Pie**

**CONSIDERANDO** che il Dicastero per la Dottrina della Fede (Prot ..... ) ha ordinato a questa Curia Generalizia di procedere mediante un Processo Penale Giudiziale contro ..... per presunti delitti canonici (Art. 6, 1° “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”),

**CONSIDERANDO** la necessità di stabilire la veridicità dei fatti e la loro imputabilità;

**AI SENSI** del c. 1721, e delle facoltà concesse dal Dicastero per la Dottrina della Fede (Prot. n.º ..... ) di costituire un Tribunale;

**NOMINO** Giudice Relatore ..... , Giudici Ausiliari ..... e .....; Promotore di Giustizia ..... e Notaio ..... , con tutti i poteri necessari per condurre il dovuto processo;

**CONCEDO** ..... giorni, dalla notifica del presente decreto, a ..... per informarsi di persona dei capi d’accusa, o tramite il suo avvocato legalmente nominato.

**Applico** le misure cautelari del c. 1722 e dell’Art. 19 (“Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”): (dettagliare quali misure vengono adottate),

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

DATO nella sede di questa Curia generale, il giorno ..... del mese di ..... nell’anno del Signore .....

## DECRETO 7

### Fine dell'indagine previa

**P.** .....

**Padre Generale dell'**

**Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....**

**dell'Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che l'istruttore ..... ha presentato il risultato dell'indagine previa in merito alla plausibilità dei fatti relativi alla possibile condotta delittuosa (art. 6, 1° degli "Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*"), presumibilmente tenuta dal P. ....;

**CONSIDERANDO** che l'istruttore ritiene sia sufficiente quanto operato e che sia stato dato il tempo necessario a ..... per presentare la sua difesa e fornire le prove da lui ritenute opportune;

PER MEZZO DI QUESTI ATTI

**DECRETO:** che l'indagine previa è terminata.

NOTIFICARE alle persone interessate e archiviare.

DATO nella sede di questa Curia generale (o provinciale), il giorno ..... del mese di ..... nell'anno di nostro Signore .....

## DECRETO 8

### Fine del procedimento penale amministrativo con pena espiatoria non perpetua.

P. ....

**Padre Generale dell'**

**Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che è stato stabilito con certezza che ..... ha commesso il delitto contro il sesto comandamento con un minore (art. 6, 1° degli “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”), sulla base dei seguenti fatti: (resoconto dei fatti e delle prove presentate, motivando l'accusa su cui si basa);

**CONSIDERANDO** quanto stabilito dalla *Legge*: (descrizione della/e base/i legale/i a sostegno del/i delitto/i commesso/i);

**AVENDO** valutato con i due assessori (c. 1720, 2°) le prove e gli argomenti nella causa di cui sopra, nonché lo esposto dalla difesa;

**CONSTANDO** con certezza morale l'imputabilità di .....;

**TENENDO CONTO** che il delitto non è caduto in prescrizione [o che la prescrizione è stata derogata in conformità al decreto n. .... del Dicastero per la Dottrina della Fede (art. 7, “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”),

**AI SENSI** del c. 1720, 3°;

DECRETO

**1. IMPONGO** a ..... la pena prevista dal c. 1336 (descrizione della/e pena/e) .....

**2°. Ai sensi** dell'art. 27 degli “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”, ..... deve essere **informato** che ha un termine perentorio di sessanta giorni utili per presentare appello al Dicastero per la Dottrina della Fede.

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

DATO nella sede di questa Curia generale, il giorno..... del mese di ..... nell'anno del Signore .....

## DECRETO 9

### Fine del procedimento penale amministrativo con sanzione penale perpetua

P. ....

**Padre Generale dell'**

**Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che è stato stabilito con certezza che P ..... ha commesso il delitto contro il sesto comandamento con un minore (art. 6, 1° degli “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”), sulla base dei seguenti fatti: (descrivere brevemente);

**AVENDO** valutato con i Consiglieri (c. 1720, 2°; cfr. c. 699) le prove e gli argomenti nella causa di cui sopra;

**CONSIDERANDO** quanto stabilito dalla legge: (descrizione della/i fonte/i legale/i a sostegno del/i delitto/i commesso/i);

**CONSTANDO** che l'imputabilità di ..... è **stabilita** con certezza;

**TENENDO CONTO** che il delitto non è caduto in prescrizione [o che la prescrizione è stata derogata in conformità al decreto n. .... del Dicastero per la Dottrina della Fede (art. 7, “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*)];

**AI SENSI** del c. 1720, 3°;

DECRETO

**1° . SI IMPONGA** a ..... la pena prevista dal c. 1336 .....

**2° . SI COMUNICHI**, ai sensi dell'art. 21, §1° degli “Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*”, al Dicastero per la Dottrina della Fede, dato che le pene espiatorie perpetue possono essere imposte solo su mandato di detto Dicastero, affinché confermi il presente decreto o indichi come procedere;

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

Dato nella sede di questa Curia generale, il giorno ..... del mese di ..... dell'anno del Signore .....

## DECRETO 10

### **Fine del procedimento penale amministrativo con la dichiarazione di non colpevolezza dell'imputato.**

**P.** .....

**Padre Generale dell'**

**Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che non è stato stabilito con certezza che ..... abbia commesso il delitto contro il sesto comandamento con un minore (art. 6, 1° degli "Emendamenti alle *Normae de gravioribus delictis*"), sulla base dei seguenti fatti: (resoconto dei fatti e delle prove presentate, motivando l'accusa con fondatezza);

**CONSIDERANDO** che, come stabilito dalla legge: (descrizione della/i fonte/i legale/i a sostegno del/i delitto/i commesso/i);

**AVENDO** valutato con i due assessori (c. 1720, 2°) le prove e gli argomenti nella causa di cui sopra, nonché lo esposto dalla difesa;

**CONSTANDO** con certezza morale la non colpevolezza del P. ....; (solo se l'assoluzione è inoppugnabile)

**AI SENSI** del c. 1720, 3°;

DECRETO

**1° DICHIARARE** NON COLPEVOLE .....

**2° REVOCARE** tutte le misure cautelari imposte;

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

DATO nella sede di questa Curia generale, il giorno..... del mese di ..... nell'anno del Signore .....

*Questo Decreto non può essere reso noto all'imputato finché non è stato confermato dal Dicastero per la Dottrina della Fede.*

# MODULI PER I RELIGIOSI NON CHIERICI

## DECRETO 1.

### Avvio dell'indagine previa

**P.** .....

**Padre Generale dell'  
Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....  
dell'Ordine delle Scuole Pie**

**PRENDENDO ATTO** che sono state ricevute segnalazioni di possibili condotte delittuose (cfr. can. 1395, §2) presumibilmente tenute da .....

**CONSIDERANDO** la necessità di chiarire le azioni di questo religioso;

**AI SENSI** del c. 1717;

PER MEZZO DEI SEGUENTI ATTI

**DECRETO** : l'avvio di un' indagine previa (c. 1717);

**NOMINO** : istruttore con i poteri necessari per condurre l'indagine sui fatti, ..... e notaio  
.....

**DISPONGO** che ..... risieda a ..... e..... (è possibile imporre eventuali misure cautelari, per esempio il divieto di trattare con i minori).

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

Dato nella sede di questa Curia generale (o provinciale), il giorno ..... del mese ..... dell'anno di nostro Signore .....

## DECRETO 2.

### Avvio di un processo penale amministrativo

**P.** .....

**Padre Generale dell’  
Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....  
dell’Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che l’indagine previa ha stabilito la plausibilità della commissione di un delitto canonico (cfr. c. 1395) da parte del religioso . .... ;

**CONSIDERANDO** la necessità di stabilire la veridicità dei fatti e la loro imputabilità;

**AI SENSI** del c. 1720;

**NOMINO** ..... istruttore e ..... notaio, con tutti i poteri necessari per lo svolgimento del processo.

**CONCEDO** ..... giorni a partire dalla data di notifica del presente Decreto a ..... per informarsi di persona, o tramite il suo avvocato legalmente nominato, delle accuse e di presentare la sua difesa.

**APPLICO** le misure del c. 1722: (dettagliare quali misure vengono applicate).

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

Dato nella sede di questa Curia generale (o provinciale), il giorno ..... del mese ..... dell’anno di nostro Signore .....

### **DECRETO 3.**

#### **Fine dell'indagine previa**

**P.** .....

**Padre Generale dell'  
Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....  
dell'Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che l'istruttore ..... ha presentato il risultato dell'indagine previa in merito alla plausibilità dei fatti relativi alla possibile condotta delittuosa (cfr. c. 1395) presumibilmente tenuta da .....

**CONSIDERANDO** che l'istruttore ritiene che sia sufficiente quanto operato e che sia stato dato il tempo necessario a ..... per presentare la sua difesa e le prove da lui ritenute opportune,

PER MEZZO DI QUESTI ATTI

**DECRETO** : che l'indagine previa è terminata.

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

Dato nella sede di questa Curia generale (o provinciale), questo ..... giorno del mese di ..... nell'anno del Signore .....

## DECRETO 4.

### Fine del processo penale amministrativo con applicazione di una sanzione.

**P.** .....

**Padre Generale dell’  
Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....  
dell’Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che è stato stabilito con certezza che ..... ha commesso il delitto contro il sesto comandamento con un minore (c. 1395,2), sulla base dei seguenti fatti: (descrivere brevemente);

**AVENDO** valutato con i Consiglieri (c. 1720, 2°; cfr. c. 699) le prove e gli argomenti nella causa di cui sopra;

**CONSIDERANDO** quanto stabilito dalla *Legge* : (descrizione della/e base/i legale/i a sostegno del/i delitto/i commesso/i);

**CONSTANDO** con certezza l’imputabilità di .....

**TENENDO CONTO** che il delitto non è caduto in prescrizione (cfr. c. 1362);

**AI SENSI** del c. 1720, 3°;

DECRETO

**1° . SI IMPONGA** a ..... la sanzione della privazione della voce attiva o passiva per il tempo di ..... o la sanzione prevista dal c. 1336 (ad esempio: l’obbligo di residenza in un determinato luogo per un determinato tempo; oppure un’altra sanzione: l’allontanamento da un ufficio, il divieto di trattare con minori, uffici che implicano il rapporto con i minori, ecc.)

**2° . SI COMUNICHI** al Padre Generale la sanzione imposta;

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

Dato nella sede di questa Curia generale (o provinciale), il giorno ..... del mese ..... dell’anno di nostro Signore .....

## DECRETO 5.

### **Fine del procedimento penale amministrativo con la dichiarazione di non colpevolezza dell'imputato.**

**P.** .....

**Padre Generale dell'**

**Ordine delle Scuole Pie**

(o, a seconda dei casi)

**P.** .....

**Padre Provinciale della Provincia .....**

**dell'Ordine delle Scuole Pie**

**VISTO** che non è stato stabilito con certezza morale che ..... abbia commesso il delitto contro il sesto comandamento con un minore (c. 1395, 2), sulla base dei seguenti fatti: (breve descrizione);

**AVENDO** valutato saminato con i Consiglieri, (c. 1720, 2°; ) le prove e gli argomenti nella causa di cui sopra;

**CONSIDERANDO** quanto stabilito dalla *legge*: (descrizione dei motivi legali per i quali l'imputato è stato dichiarato non colpevole);

**CONSTANDO** con certezza l'innocenza di P. ....;

**TENENDO CONTO** che il delitto è caduto in prescrizione (cfr. c. 1362);

**AI SENSI** del c. 1720, 3°;

DECRETO

**1° DICHIARARE** non colpevole .....

**2° REVOCARE** tutte le misure cautelari imposte;

NOTIFICARE a chi di dovere e archiviare.

Dato nella sede di questa Curia generale (o provinciale), il giorno ..... del mese ..... dell'anno di nostro Signore .....